
Legge Regionale 18 maggio 1983, n. 33**Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime. (1) (0)**

(Bollettino Ufficiale n. 26, supplemento straord., del 25.05.1983)

INDICE

Art. 01 - Finalità della legge

Titolo 1 - TRASPORTI EXTRAURBANI

Art. 02

Art. 03

Art. 04

Art. 05

Art. 05 bis

Art. 06

Art. 07

Art. 08

Art. 09

Art. 10

Titolo 2 - TRASPORTI URBANI

Art. 11

Art. 12

Titolo 3 - NORME COMUNI

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 17 bis

Art. 17 ter

Art. 18

Art. 18 bis

Art. 19

Art. 20

Norme transitorie

Tabella A

Tabella B

*Art. 01**Finalità della legge*

La presente legge detta la nuova disciplina delle tariffe del trasporto pubblico locale e ne determina il sistema tariffario minimo al fine di realizzare l'equilibrio del rapporto ricavi-costi in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 151/81 .

Titolo 1**TRASPORTI EXTRAURBANI***Art. 02*

Nell'esercizio del trasporto pubblico locale relativamente ai servizi extraurbani di concessione regionale, si applicano le tariffe minime indicate nelle tabelle allegate A e B salvo quanto disposto dai successivi artt. 5 e 6.

Art. 03

Il prezzo dei biglietti ordinari viaggiatori e degli abbonamenti è calcolato in base alla tabella A e alle distanze risultanti dalla tabella polimetrica approvata per ciascuna linea ed è determinato secondo i seguenti criteri e modalità:

- 1) i biglietti di viaggio vengono rilasciati soltanto per le relazioni tra fermate per le quali è autorizzato il frazionamento della tariffa;
- 2) per ogni relazione il prezzo è calcolato in base alle distanze risultanti dal percorso diretto, con la esclusione delle eventuali diramazioni;
- 3) per le relazioni che iniziano o terminano in corrispondenza ad una fermata senza frazionamento di tariffa, si applica il prezzo relativo alla fermata per la quale è previsto il frazionamento di tariffa e che rispettivamente precede o segue quella facoltativa salvo il caso di cui al successivo punto 4;
- 4) qualora in un centro abitato esista una sola fermata con frazionamento di tariffa, il prezzo relativo si applica a tutte quelle facoltative comprese nello stesso centro;
- 5) per le relazioni comuni a più linee dello stesso percorso si applica uguale tariffa, salvo il disposto dell' art. 5 ;
- 6) per le relazioni che prevedono interscambio fra più linee la tariffa deve essere riferita alla percorrenza complessiva.

Le Province, d'intesa con i Comuni interessati, per esigenze di integrazione tra servizio extraurbano ed urbano, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono stabilire discipline tariffarie diverse da quelle della presente legge su determinate linee o tratti di linea. La domanda di autorizzazione si intende accolta qualora non venga comunicato alla Provincia, entro 30 giorni dall'inoltro della richiesta, il provvedimento di diniego (8)

In ogni caso per le relazioni comuni la tariffa della prima tratta extraurbana non può essere inferiore a quella urbana.

Art. 04

Ai viaggiatori che ne facciano richiesta sono rilasciati biglietti di abbonamento mensile e biglietto di abbonamento con validità di sei giorni nell'ambito della settimana indicata, alle tariffe della tabella A (2)

Abrogato (2/a)

I suddetti biglietti di abbonamento sono riferiti a relazioni determinate, sono non cedibili, a vista e senza limitazioni del numero delle corse.

Gli abbonamenti settimanali devono riportare l'indicazione dei giorni di non utilizzo, scelti dall'utente al momento dell'acquisto; quelle mensili hanno validità dal primo all'ultimo giorno del mese.

Gli abbonamenti rilasciati da un'azienda concessionaria di trasporti locali per una determinata tratta sono validi anche per i servizi di trasporto gestiti da altre aziende sul medesimo percorso.

Le aziende interessate provvedono alle relative convenzioni per la ripartizione dei proventi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 05

Possono essere istituiti, anche su proposta degli enti locali interessati, biglietti ed abbonamenti cumulativi fra servizi di trasporti gestiti anche da aziende diverse. Le relative tariffe sono riferite alla percorrenza complessiva.

Per i servizi di trasporto pubblico strada-ferrovia la Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli stabiliti dal Consiglio regionale, può adottare su relazioni determinate, previa intesa con la FS S.p.A., discipline tariffarie diverse da quelle della presente legge (5)

Art. 05 bis (1/a)

1. *La Giunta regionale può stabilire, con proprio provvedimento, nell'ambito di progetti di sperimentazione di sistemi di rilevazione dell'utenza e di controllo dei titoli di viaggio, discipline tariffarie diverse da quelle previste dalla presente legge in specifiche aree del territorio regionale. Entro un anno dalla attivazione dei progetti di sperimentazione la Giunta relaziona alla competente Commissione Consiliare sugli esiti dell'iniziativa.*
2. *La Giunta regionale può autorizzare le Amministrazioni provinciali alla istituzione di titoli di viaggio con validità di area, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla presente legge (9)*

Art. 06

Per le corse celeri individuate con apposita delibera del Consiglio regionale le tariffe di cui alla tabella A sono soggette ad un aumento minimo del 20% con arrotondamento alle 100 lire superiori (2/b)

Le aziende possono istituire il servizio di prenotazione dei posti per corse celeri applicando un prezzo corrispondente 10% della tariffa di corsa semplice, dandone comunicazione alla Giunta regionale.

Art. 07

Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con sé gratuitamente due bagagli di peso complessivo non superiore a Kg. 10 e di dimensioni non superiori a cm. 50/30/25.

Per i bagagli che eccedono il numero, il peso e le dimensioni di cui al comma precedente, il prezzo del biglietto è calcolato in base alla tariffa indicata nella tabella allegata B.

Per i bagagli di peso superiore a Kg. 10 la tassazione deve essere fatta al netto dei primi 10, trasportati in franchigia.

I bagagli di peso fino a Kg. 10 che eccedono le dimensioni di cui al 1° comma vengono tassati in base alla classe di tariffa da 11 a 20.

Le frazioni di chilogrammi si arrotondano per difetto.

Gli enti e le aziende che esercitano servizi di pubblico trasporto possono effettuare anche il trasporto di colli non accompagnati. I proventi di tale servizi debbono assicurare la copertura integrale dei relativi costi.

Art. 08

Le aziende e gli enti presentano alla Regione le nuove tabelle polimetriche delle tariffe, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la formazione delle tabelle polimetriche le frazioni di chilometro sono arrotondate al chilometro superiore.

Nei servizi di trasporto pubblico extraurbano i divieti di carico sono ammessi solo se posti a protezione dei servizi ad impianti fissi.

Qualora, al fine di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi trasporto, le aziende e gli enti concessionari intendano disporre variazioni tariffarie in aumento rispetto al sistema tariffario minimo disposto dalla presente legge, devono darne comunicazione alla Giunta regionale almeno 30 giorni prima dell'adozione del provvedimento.

Art. 09

La Giunta in sede di rilascio o di modifica delle concessioni di servizi di trasporto pubblico può obbligare le aziende che gestiscono i servizi di trasporto in zone non servite altrimenti al trasporto di giornali quotidiani e medicinali in partite, questi ultimi fino a 5 Kg.

Le tariffe e le modalità di trasporto di giornali quotidiani e di medicinali saranno fissate sentite le testate interessate, l'ordine dei Farmacisti, l'A.N.A.C. e la C.I.S.P.E.L. toscani.

Art. 10

La disciplina tariffaria prevista dalla presente legge non si applica ai servizi di gran turismo.

Nei provvedimenti della Giunta regionale concernenti concessioni di servizi di gran turismo è determinato per ogni gita o tratta il prezzo complessivo del trasporto a carico di ciascun ente, nonché il numero minimo dei biglietti emessi, al di sotto del quale l'impresa può sopprimere la gita.

Titolo 2

TRASPORTI URBANI

Art. 11

Gli enti e le aziende che esercitano servizi di trasporto urbano pongono in vendita per l'utenza:

- a) biglietti per corsa semplice e biglietti con validità oraria di rete; la tariffa minima per corsa semplice è fissata in Lire 300 e, per la città con oltre 200.000 abitanti, in Lire 400. Tale prezzo è incrementato almeno di Lire 100 nel caso di biglietti con validità oraria di rete;
- b) carte personali di libera circolazione, con validità giornaliera o di 24 ore; per l'intera rete le relative tariffe minime sono fissate in L. 1.000 e per le città con oltre 200.000 abitanti in L. 2.000;

- c) abbonamenti mensili con validità di rete o di percorso;
- d) abbonamenti di cui alla lettera precedente a tariffa agevolata riservati a lavoratori con limitazione oraria e dell'estensione dei servizi;
- e) *altri titoli di viaggio determinati nell'ambito di categorie tariffarie stabilite con deliberazione della Giunta regionale, unitamente alle relative tariffe minime (3)*

I Comuni, tenuto conto dell'estensione della rete, della frequenza delle corse, delle esigenze del bilancio e nel rispetto comunque della misura stabilita dal decreto del Ministro dei Trasporti di cui alla lettera b) dell' art. 6 della L. 151/81 , determinano le tariffe e i tipi di biglietto da porre in vendita per ciascuna delle categorie tariffarie previste alle lettere a), b) e c) di cui al comma precedente; i Comuni possono inoltre determinare ulteriori tariffe e tipi di biglietto nell'ambito delle categorie previste alla lettera d) e delle categorie stabilite con deliberazione del Consiglio Regionale secondo quanto previsto dalla lettera e) di cui al precedente comma. (3/a)

Per gli abbonamenti di cui alla lettera c, dovrà essere tenuto conto delle tariffe applicate per i biglietti e le carte giornaliere dell'esigenza di incentivare l'uso abituale del trasporto collettivo anche con particolare riferimento a determinate categorie sociali e, nel caso in cui la rete comprenda anche percorsi non urbani, delle tariffe vigenti sulle autolinee extraurbane.

Le tariffe stabilite nel presente articolo possono essere aumentate per conseguire un migliore equilibrio nel rapporto ricavi-costi secondo le determinazioni del Consiglio regionale ai sensi dell' art. 19 terzo comma della presente legge.

Per i biglietti ed abbonamenti cumulativi di trasporti urbani con ferrovie statali od in concessione, o con altri servizi di trasporto pubblico extraurbano, possono essere autorizzate dalla Giunta regionale anche tariffe diverse da quelle di cui all'articolo precedente, facendo riferimento al percorso complessivo cui il biglietto o abbonamento cumulativo si riferisce (10)

Art. 12

Il Consiglio regionale definisce indirizzi ed interventi volti a favorire la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi di trasporto nei centri urbani e nelle isole dell'arcipelago.

Titolo 3 **NORME COMUNI**

Art. 13

Le aziende che esercitano servizi di trasporto pubblico locale hanno l'obbligo di:

- 1) porre in evidenza alle fermate indicate dal Comune competente la frequenza dei passaggi di ogni singola linea nonché, per i servizi extraurbani, i quadri orario delle linee relative;
- 2) pubblicare e diffondere, almeno due volte l'anno l'orario completo di tutti i loro servizi con la durata delle percorrenze delle linee urbane, i quadri-orari delle linee extraurbane con la lunghezza delle singole tratte e le tabelle tariffarie delle linee extraurbane e dei servizi urbani;
- 3) esporre al pubblico, per i servizi urbani, nei punti indicati dal Comune competente, una carta della rete con indicate graficamente ed elencate le diverse linee e le tariffe vigenti.

L'inosservanza della norma di cui al punto 1) comporta per l'azienda esercente il servizio la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 30.000 a Lire 100.000 per ogni fermata sprovvista in tutto od in parte delle indicazioni.

L'inosservanza della norma di cui al punto 2) comporta per l'azienda esercente la rete dei servizi la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 3 milioni a Lire 12 milioni per ogni orario non pubblicato e diffuso.

Art. 14

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge le aziende e gli enti esercenti servizi pubblici di trasporto locale provvedono all'installazione sui veicoli, secondo apposita regolamentazione stabilita dal Consiglio regionale, di dispositivi registratori per il controllo automatico del traffico e della velocità e regolarità dei servizi tali da assicurare anche una documentazione omogenea sul trasporto pubblico locale.

Per la mancata installazione dei dispositivi rispondenti ai requisiti prescritti ai sensi del comma precedente o per il loro mancato funzionamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di Lire 500.000 a L. 5 milioni.

Art. 15

Alla applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge agli artt. 13 e 14 provvede il Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 .

Art. 16

Abrogato (5/a)

Art. 17

Le aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, cui vengono corrisposti contributi o sovvenzioni di esercizio da parte della regione o di Enti locali, possono rilasciare titoli di libera circolazione validi sulle linee da esse gestite in misura non superiore a 1 titolo ogni 400.000 autobus/Km. di servizi concessi o frazione dei medesimi. I relativi ricavi restano a carico dell'azienda. è vietato il rilascio di ulteriori titoli di viaggio agevolati o gratuiti (5/b)

L'Ente locale può deliberare concessioni di viaggio gratuite o ridotte per determinate categorie di utenti provvedendo a rimborsare all'azienda la differenza del prezzo di ogni documento di viaggio.

Art. 17 bis

(4)

- 1. Al fine di favorire l'uso del mezzo pubblico gli Enti e le Aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale sono autorizzate ad emettere, in occasione di manifestazioni culturali, turistiche, sportive o commerciali, nonché in occasione di particolari festività, titoli di viaggio promozionali anche combinati con l'offerta di altre prestazioni o servizi, previa comunicazione dell'iniziativa alla Giunta Regionale almeno 15 gg. prima dell'inizio della campagna promozionale medesima.*
- 2. Sono ad esclusivo carico dell'azienda le minori entrate derivanti dalla differenza tra le tariffe stabilite ai sensi del 1° comma di cui al presente articolo e quelle relative alle tariffe minime stabilite con deliberazione del Consiglio Regionale ai sensi della R. n. 33/83*

Art. 17 ter

(7)

- 1. Abrogato. (13)*

- 2. Sui mezzi in servizio urbano, la vendita di cui al comma 1 del presente articolo, è obbligatoria dalle ore ventuno alle ore sei.*

- 3. Al prezzo dei biglietti venduti a bordo possono essere applicate le seguenti maggiorazioni:*

a) servizio urbano: fino ad un massimo di lire mille;

b) servizi extraurbani: fino ad un massimo del 30% calcolato sul prezzo dei biglietti venduti a terra.

Il prezzo dei biglietti maggiorati ai sensi delle precedenti lettere può essere arrotondato alle mille lire superiori.

- 4. Sui servizi urbani l'entità della maggiorazione di cui al precedente comma è stabilita dai Comuni competenti all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi medesimi; sui servizi extraurbani l'entità della maggiorazione è stabilita dalle aziende di trasporto, che debbono darne comunicazione agli Enti esercenti le funzioni di vigilanza ai sensi dell' art. 15 della L.R. 28-2-1984, n. 14 , almeno 15 giorni prima dell'adozione del provvedimento.*

Art. 18

(5/c)

- 1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso ed alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza.*

- 2. La violazione degli obblighi di cui al primo comma comporta:*

a) per i trasporti urbani la sanzione amministrativa da 25 a 150 volte il biglietto a tariffa ordinaria per corsa semplice, o a tempo se adottato in sostituzione del biglietto corsa semplice, oltre al pagamento del biglietto a tariffa ordinaria;

b) per i trasporti extraurbani le seguenti sanzioni amministrative:

1) per percorsi, calcolati dal capolinea alla fermata successiva all'accertamento, inferiori a Km. 50, da 6 a 36 volte il biglietto a tariffa ordinaria per corsa semplice corrispondente alla nona classe chilometrica, oltre al pagamento del biglietto a tariffa ordinaria calcolato dal capolinea alla fermata alla quale il viaggiatore dichiara di scendere;

2) per percorsi calcolati dal capolinea alla fermata successiva all'accertamento superiori a Km.

50, da 6 a 36 volte il biglietto a tariffa ordinaria per corsa semplice corrispondente alla quindicesima classe chilometrica, oltre al pagamento del biglietto a tariffa ordinaria calcolato dal capolinea alla fermata alla quale il viaggiatore dichiara di scendere.

3. *Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio che, entro i cinque giorni successivi all'accertamento, presentino ai competenti uffici aziendali l'abbonamento personale regolarmente validato in data antecedente a quella dell'accertamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 30.000, in luogo della sanzione di cui al precedente comma 2.*

Art. 18 bis
(5/d)

1. *Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi di trasporto sono accertate e contestate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal personale delle aziende di trasporto a ciò espressamente incaricato. A tal fine ogni azienda segnala all'ente delegato concedente o alla Regione, qualora concedente del servizio, i nomi dei propri dipendenti incaricati del controllo predetto. Essi debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base a leggi vigenti (11)*
2. *Il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per la violazione commessa di cui all' art. 16 della legge 24-11-1981 n. 689 può essere effettuato, unitamente alle spese postali e di notifica, presso gli uffici dell'azienda che ha accertato l'infrazione o mediante accreditamento in conto corrente, secondo le modalità stabilite dall'azienda medesima. Le aziende di trasporto possono inoltre stabilire che il pagamento possa essere effettuato al momento della contestazione al personale delle aziende incaricato della vigilanza.*
3. *Qualora non sia effettuato il pagamento in misura ridotta, l'agente che ha accertato l'inadempimento deve inoltrare rapporto completo di processo verbale di accertamento a prova delle eseguite notificazioni al direttore dell'azienda di trasporto pubblica o privata che gestisce il servizio nello svolgimento del quale è avvenuta l'inadempienza dell'utente, o, in caso di servizi gestiti in economia, al responsabile del competente servizio dell'ente, ai sensi dell' art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il soggetto destinatario del rapporto è competente ad emettere l'ordinanza - ingiunzione al termine di procedure conformi a disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, che regolano la partecipazione degli interessati al procedimento per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione (11)*
4. *I proventi delle sanzioni amministrative applicate agli utenti dei servizi di trasporto, sia nel caso di riscossione a seguito di pagamento in misura ridotta, che di ordinanza-ingiunzione sono devoluti interamente all'azienda di trasporto (11)*

Art. 19

Il Consiglio regionale, anche su proposta degli Enti locali interessati e comunque con il concorso degli stessi, procede almeno una volta all'anno alla verifica degli effetti delle disposizioni contenute nella presente legge e stabilisce con apposita deliberazione le modifiche tariffarie che si rendessero necessarie.

Le tariffe dei biglietti e degli abbonamenti nonché del trasporto bagagli per i servizi di trasporto pubblico locale saranno definite tenendo conto anche dei seguenti elementi:

- a) variazione del costo di produzione del servizio;
- b) coordinamento con le tariffe ferroviarie;
- c) l'incremento del rapporto ricavi-costi da conseguire annualmente.

Il Consiglio regionale, nel rispetto delle procedure di cui al primo comma e, con riferimento ai provvedimenti di cui all' art. 6, lett. b), della Legge 151/81 determina altresì l'eventuale articolazione territoriale del rapporto ricavi-costi.

Art. 20

Sono abrogate le norme della L.R. 21-2-1981 n. 23 con esclusione di quelle di cui all' art. 2.

Norme transitorie
(6)

1. *Le disposizioni di cui agli artt. 2 e 6 si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT della deliberazione consiliare indicata al sesto comma dell' art. 16 della L.R. 18 maggio 1983 n. 33 come sostituito dall' art. 2 della presente legge.*
2. *Le tessere di libera circolazione, rilasciate entro il termine indicato al primo comma, perdono*

validità:

- *al momento dell'entrata in vigore degli artt. 2 e 6, le tessere rilasciate entro il 30-6-93;*
- *il quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore degli artt. 2 e 6, le tessere rilasciate dopo il 30-6-93 ed entro il 31-12-93;*
- *il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore degli artt. 2 e 6, le tessere rilasciate dopo il 31-12-93 ed entro il 30-6-94;*
- *il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore degli artt. 2 e 6, le tessere rilasciate dopo il 30-6-1994 (6/b)*

Tabella A
(2/c)

(Tariffe minime per servizi di trasporto extraurbano)

omissis (2/d)

Tabella B
(2/c)

(Tariffe bagagli accompagnati)

Omissis (2/d)

Note

0. L'art. 33 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42 , così recita: "Fatti salvi gli atti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge i quali si concludono a norma della disciplina previgente, sono abrogate le seguenti leggi regionali e loro modificazioni e integrazioni: ...(omissis)... - la L.R. 18 maggio 1983, n. 33 , recante: "Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime" ad eccezione dell'art. 16 e del comma 1 dell'art. 17 bis inserito con L.R. n. 58/95 ."

1. Pubblicata nel Suppl. Straord. al BU 25 maggio 1983, n. 26.

1/a. Articolo aggiunto con L.R. 21 aprile 1990, n. 50 articolo unico.

2. Comma così sostituito con L.R. 11 marzo 1992, n. 7 , art. 1.

2/a. Il secondo comma del presente articolo è stato abrogato con L.R. 11 marzo 1992, n. 7 , art. 1.

2/b. Comma così sostituito con L.R. 11 marzo 1992, n. 7 , art. 2.

2/c. V. art. 19 della presente legge.

2/d. V. BU 25 maggio 1982, n. 26, suppl. ord.

3. Lettera aggiunta con L.R. 11 marzo 1992, n. 7 , art. 3 e ora così sostituita con L.R. 24 dicembre 1997, n. 96 art. 5.

3/a. Comma così sostituito con L.R. 11 marzo 1992, n. 7 , art. 3.

4. Articolo aggiunto con L.R. 11 marzo 1992, n. 7 , art. 4.

5. Comma così sostituito con L.R. 5 agosto 1993, n. 47 , art. 1.

5/a. Articolo prima sostituito con L.R. 5 agosto 1993, n. 47 , art. 2 e ora abrogato con L.R. 23 dicembre 1998, n. 100 , art. 6.

5/b. Comma così sostituito con L.R. 5 agosto 1993, n. 47 , art. 3.

5/c. Articolo così sostituito con L.R. 5 agosto 1993, n. 47 , art. 4.

5/d. Articolo aggiunto con L.R. 5 agosto 1993, n. 47 , art. 5.

6. Norme introdotte con L.R. 5 agosto 1993, n. 47 , art. 7.

6/a. Lettera così modificata con L.R. 29 luglio 1994, n. 58 , art. 1.

6/b. Comma così modificato con L.R. 29 luglio 1994, n. 58 , art. 2.

7. Articolo inserito con L.R. 13 aprile 1995, n. 58 , art. 1. La stessa L.R. all' art. 2, così recita: "(Norma transitoria) 1. Le aziende sono tenute ad uniformarsi all'obbligo di cui al precedente articolo entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".

8. Comma così sostituito con L.R. 24 dicembre 1997, n. 96 art. 3.

9. Comma così sostituito con L.R. 24 dicembre 1997, n. 96 art. 4.

10. Comma così sostituito con L.R. 24 dicembre 1997, n. 96 art. 5.

11. Comma così sostituito con L.R. 24 dicembre 1997, n. 96 art. 6 .

12. Comma così sostituito con L.R. 23 gennaio 1998, n. 4 , art. 5.

13. Comma abrogato con l.r. 8 luglio 2003, n. 33 , art.31.